



federazione lavoratori della conoscenza

Segreteria Nazionale

Raccomandata A/R

Roma, 12 marzo 2009
Prot. n. 092/2008

Al Prof. Roberto PETRONZIO
Presidente INFN

e p.c. Al Dott. Glauco Deleo
Direttore Amministrazione Centrale INFN

Al Prof. Benedetto D'Ettorre Piazzoli
Presidente della Delegazione Trattante INFN

INFN
P.zza dei Caprettari, 70
00186 ROMA

Con riferimento alla Nota dell'INFN inviata a tutti i Direttori delle Strutture e datata 13.02.2009, così come rettificata per la parte relativa alla produttività collettiva ed individuale in data 17.02.2009 riguardante il trattamento accessorio da corrispondere al personale dei livelli dal IV al IX per l'anno 2008, intendiamo rilevare che tali note sono state adottate per iniziativa autonoma dell'INFN.

A seguito di verifiche compiute dal nostro ufficio legale, rileviamo che le stesse discendono da un'interpretazione della normativa vigente particolarmente restrittiva oltre che illegittima.

Infatti, le note in questione, prevedono una riduzione del compenso accessorio per una categoria di dipendenti dell'INFN che dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/08, siano stati assenti, per malattia, permessi per volontariato, permessi e distacchi sindacali, permessi per partecipazioni ad assemblee sindacali, permessi per diritto allo studio e per altre ipotesi pur previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Detta riduzione parrebbe essere conforme, secondo l'interpretazione dell'Ente, al dettato di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 71 della L. 133/08 che testualmente recitano:

"5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.”

Tuttavia ci corre l'obbligo di ricordare che gli istituti menzionati nelle note predette siano tutti regolamentati da leggi speciali che, secondo il principio della gerarchia delle fonti, devono essere abrogati da leggi speciali e che pertanto sono attualmente vigenti anche per effetto dell'entrata in vigore della normativa di cui sopra.

Infatti, molti degli istituti previsti nelle note, come ad esempio i distacchi sindacali o i permessi per mandati amministrativi, trovano ancora la propria disciplina in leggi speciali che sono ancora vigenti il cui contenuto è stato poi recepito in modo espresso o meno nel CCNL di comparto.

Ad esempio, con riferimento ai permessi e ai distacchi sindacali vale sempre la L. 249/68, così come modificata dalla L. 275/70, e con riferimento ai mandati amministrativi valgono le disposizioni relative alla L. 27/12/1985 n. 816.

Dette note, pertanto, devono essere ritirate, diversamente, la FLC Cgil si troverà costretta a tutelare gli interessi dei lavoratori in tutte le sedi opportune.

Cordiali saluti

p. la Segreteria nazionale FLC Cgil
Wolfgang Pirelli

